



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 883

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 3/2006 articoli 13, comma 2, lettera b), e 33, comma 7 ter. Approvazione dello schema di convenzione per la "governance" di Trentino Riscossioni S.p.A.

Il giorno **14 Giugno 2019** ad ore **10:05** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

ACHILLE SPINELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica

L'attività di regolazione delle società pubbliche, strumento operativo nei diversi settori di attività pubblica, ha coinvolto, oltre al legislatore nazionale, anche quello provinciale.

In particolare, a livello statale la delega legislativa contenuta negli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ("Riforma Madia") per il riordino del quadro giuridico attraverso la predisposizione di un testo unico sulle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, si è concretizzato con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, costituente "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Il legislatore provinciale, nell'ambito dell'attività di regolazione sulle società pubbliche, con la duplice finalità di adeguamento al quadro nazionale e di efficientamento della spesa pubblica e dello strumento societario, è da ultimo intervenuto con l'articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19.

In attuazione della riforma, con deliberazione n. 1867 di data 16 novembre 2017, la Giunta provinciale è intervenuta con riferimento alle società titolari di affidamento diretto e che, partecipate in via maggioritaria dalla Provincia, risultano congiuntamente controllate anche dagli enti locali. Si tratta, quindi, delle società che rispondono all'istituto di matrice europea dell'in house providing, che svolgono l'attività prevalente in favore dei soci pubblici affidanti e sulle quali gli enti pubblici partecipanti devono esercitare poteri di controllo "analogo" (a quello esercitato sui propri uffici), con l'esercizio congiunto della "governance" della società per assicurare l'esercizio dello stesso.

Rientra in tale fattispecie, assurgendo al ruolo di "società di sistema", anche Trentino Riscossioni S.p.A. quale entità in house preordinata alla riscossione delle entrate e alla gestione della liquidità del sistema pubblico, la cui convenzione di governance, sottoscritta in data 20 dicembre 2007, è stata oggetto di approvazione preventiva da parte della Giunta provinciale con deliberazione n. 2293 di data 19 ottobre 2007.

La citata deliberazione n. 1867 del 16 novembre 2017 ha approvato uno schema di convenzione tipo, su cui il Consiglio delle Autonomie Locali si è espresso favorevolmente nella seduta del 15 novembre 2017, procedendo alla riformulazione dello schema generale di convenzione per la "governance" di società provinciali partecipate dagli enti locali quali società di sistema, ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter, e 13, comma 2, lettera b), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino". La medesima deliberazione ha demandato al dipartimento competente di promuovere l'affinamento dello schema generale, che comunque costituisce il contenuto minimo indispensabile, per l'adozione dello schema di convenzione specifica per ciascuna società tramite deliberazione della Giunta provinciale e la relativa sottoscrizione, procedendo alla definizione delle condizioni generali di servizio.

A tale proposito, con la presente deliberazione si propone di approvare lo schema di convenzione per la "governance" di Trentino Riscossioni SpA e relative condizioni generali, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale.

Considerato che tale testo riproduce l'articolato dello schema tipo previsto dalla deliberazione n. 1867 del 16 novembre 2017 ed in particolare ne contiene i seguenti elementi essenziali:

1. le parti che sottoscrivono la convenzione convengono di esercitare congiuntamente (nelle forme di seguito descritte) l'esercizio dei poteri di direttiva, di indirizzo e di controllo nei

confronti delle società interessate, nonché l'esercizio dei poteri di socio derivanti dal possesso delle azioni;

2. una quota delle azioni di ciascuna società interessata continua a potere essere trasferita a titolo gratuito per metà a quei comuni e per metà a quelle comunità oggi non aderenti (ove ne facciano richiesta), in proporzione alla popolazione di ciascun ente interessato; la cessione gratuita delle azioni è condizionata all'adesione alla convenzione da parte dell'ente interessato e all'affidamento alla società di un nucleo minimo di servizi e attività; si tenga presente che l'adesione alla società potrà avvenire in qualsiasi momento, anche successivamente alla stipula della convenzione tra gli enti che decidono di avviare l'iniziativa;
3. viene costituita un'assemblea di coordinamento cui partecipano tutti i rappresentanti degli enti soci; tale assemblea può provvedere (con decisione a maggioranza dei componenti e con l'assenso del rappresentante provinciale), a nominare un comitato di indirizzo e a dare al comitato delle linee guida; il comitato è composto da tre rappresentanti della Provincia, dal Presidente del consiglio delle autonomie locali e da due rappresentanti degli enti locali rappresentati in assemblea di coordinamento;
4. le decisioni sulla "governance" spettano al comitato di indirizzo; il comitato provvede ad adottare le decisioni:
 - circa le funzioni di direttiva, indirizzo e controllo sulle attività con l'assenso della maggioranza delle due componenti presenti in comitato (Provincia - enti locali), nel caso di mancata intesa prevale la decisione della componente prevalentemente interessata dall'atto;
 - circa l'indirizzo della società (nomina componenti negli organi societari, approvazione preventiva di piani programmi, etc.) vengono, invece, assunte con l'obbligo di perseguire un'intesa tra le componenti; nel caso in cui tale intesa non si realizzi, la decisione è presa attribuendo alla decisione della maggioranza di ciascuna componente un peso corrispondente alla partecipazione societaria della Provincia ovvero, rispettivamente, degli enti locali;
5. viene rafforzato il potere in capo al comitato di indirizzo degli speciali poteri di indirizzo preventivo, vigilanza e controllo, che vengono meglio declinati;
6. le parti si impegnano comunque a garantire alle autonomie locali almeno un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione e uno nel collegio sindacale.

Premesso, dunque, che l'ordinamento comunitario e la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, hanno previsto la costituzione di un apposito organo per la gestione associata, nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio, al fine di porre in essere un meccanismo di "governance", grazie al quale, anche in conformità all'ordinamento comunitario, ciascun ente socio possa svolgere nei confronti della società poteri sostanzialmente analoghi a quelli che l'ente medesimo può esercitare nei confronti delle strutture da esso direttamente dipendenti (sicché tali società divengano strumento interno e tecnico degli Enti pubblici medesimi);

Visto che ai sensi dell'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e dell'articolo 5 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ogni Amministrazione socia deve poter esercitare sulla Società "in house": *"un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (...) qualora essa*

eserciti una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata”;

Considerato che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano congiuntamente il controllo su una persona giuridica qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: *“I. gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti; II. tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; III. la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;*

Premesso che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dagli articoli 5 e 192 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dall’articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, costituente il testo unico delle società a partecipazione pubblica, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i soci intendono disciplinare l’esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A., demandandolo agli organismi denominati “assemblea di coordinamento” e “comitato di indirizzo”, secondo le disposizioni a tal proposito dettate dalla presente convenzione, avente natura pubblicistica e basate sulle previsioni dello statuto sociale di cui agli articoli 20 e 27 in materia di controllo analogo;

Preso atto che, in merito allo schema di convenzione per la governance di Trentino Riscossioni, il Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 8 maggio 2019 ha espresso parere favorevole, formulando due osservazioni che sono state recepite nel testo della convenzione;

Si rende possibile e necessario procedere, in attuazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1867 di data 16 novembre 2017, all’approvazione e alla sottoscrizione da parte della Provincia autonoma di Trento e degli altri Enti cointeressati della convenzione di "governance" di Trentino Riscossioni SpA, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione precisando che con la sottoscrizione, la stessa viene pienamente condivisa nei contenuti e negli obiettivi, accettando anche le condizioni generali di servizio che, descritte nell’allegato alla convenzione, sono da intendersi integralmente richiamate.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita e condivisa la relazione in ogni punto;
- richiamati gli atti citati in premessa;
- visti gli articoli 33, comma 7 ter , e 13, comma 2, lettera b), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;

- visto l'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- visto l'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;
- visti gli articoli 5 e 192 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- visto l'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, costituente il testo unico delle società a partecipazione pubblica;
- vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 1867 di data 16 novembre 2017;
- visto il parere del Consiglio autonomie locali espresso nella seduta del 8 maggio 2019;
- a voti unanimi, espressi nella forma di legge,

D E L I B E R A

1. di approvare, per le ragioni meglio specificate in premessa, lo schema di convenzione per la "governance" di Trentino Riscossioni SpA, le relative condizioni generali e la tabella del numero di azioni spettanti ai soci, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Presidente, o in sua assenza o impedimento, il suo sostituto, alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1, da redigersi secondo tale schema, dando mandato al sottoscrittore di apportare le necessarie integrazioni e/o modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie e/o opportune;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento alla voce "Amministrazione trasparente " in base al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
4. di dare notizia della presente deliberazione alla Direzione Generale della Provincia, al Centro Servizi Condivisi e alla società Trentino Riscossioni SpA.

Adunanza chiusa ad ore 11:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 SCHEMA CONVENZIONE

002 CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO

003 TABELLA RIPARTO AZIONI

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GOVERNANCE DELLA SOCIETA' TRENINO
RISCOSSIONI S.P.A., AI SENSI DEGLI ARTICOLI 33, COMMA 7 TER, E 13, COMMA 2,
LETTERA B), DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N. 3.

SOMMARIO

Art. 1	pag. 5
Oggetto e finalità	
Art. 2	pag. 6
Azioni	
Art. 3	pag. 6
Adesioni	
Art. 4	pag. 7
Funzioni di controllo analogo	
Art. 5	pag. 8
Funzioni di indirizzo nei confronti della Società	
Art. 6	pag. 9
Assemblea di coordinamento	
Art. 7	pag. 9
Comitato di indirizzo	
Art. 8	pag.10
Norme per il funzionamento dell'assemblea di coordinamento e del comitato di indirizzo	
Art. 9	pag.11
Disposizioni particolari per la componente societaria autonomie locali	
Art. 10	pag.11
Consiglio di amministrazione della Società di sistema	
Art. 11	pag.11
Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto	
Art. 12	pag.12
Diritti dei soci	
Art. 13	pag.13
Disposizioni transitorie	
Art. 14	pag.13
Durata e modifica della convenzione	

Premesso che

- la Provincia autonoma di Trento, nel portare a compimento il disegno riformatore culminato con l'approvazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, ha inteso procedere ad una complessiva quanto sistematica riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali, delineando una innovativa architettura istituzionale e ispirandosi ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

- il primo architrave della riforma istituzionale prevede l'avvio delle comunità come rinnovato luogo rappresentativo di aggregazione funzionale;

- il secondo architrave, che si raccorda con il primo tramite definite modalità volte alla condivisione degli obiettivi della politica di bilancio, trova sicuramente il più significativo riferimento nell'iniziativa assunta dalla Provincia di costituire quali moduli organizzativi società a capitale interamente pubblico, finalizzate all'erogazione di servizi sia alla Provincia sia alla generalità degli enti collegati alla finanza provinciale;

- è emerso l'intendimento delle parti di assicurare al sistema delle autonomie del Trentino (Comuni, Comunità e Provincia, oltre agli enti interessati) strumenti operativi comuni ai quali i soggetti del sistema possono affidare direttamente la gestione di funzioni e attività e, in particolare:

- a) riscossione e gestione delle entrate;
- b) servizi informatici e di telecomunicazione;
- c) servizi di trasporto pubblico;

- assurgono al ruolo di società di sistema quegli strumenti già esistenti e preordinati:

1. alla diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni nel settore pubblico, con esclusione dei servizi e delle attività propri della società dedicata alle telecomunicazioni: Trentino Digitale S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10;
2. alla riscossione delle entrate e alla gestione della liquidità del sistema pubblico: Trentino Riscossioni S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
3. allo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto: Trentino Trasporti S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 e successivamente interessata dal programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali;

- le società così identificate sono interessate dai processi di aggregazione, finalizzati alla costituzione di poli specializzati (liquidità, trasporti, informatica e telecomunicazioni, patrimonio immobiliare, sviluppo territoriale), secondo gli indirizzi assunti dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 542 di data 8 aprile 2016, che ha approvato il Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2016;

- questo programma di razionalizzazione societaria, definendo delle linee guida più specifiche e secondo una visione strategica, persegue la riduzione del numero e del carico di società provinciali attraverso un processo di:

- a) aggregazione per poli specializzati quali macro ambiti omogenei per settore di riferimento e per funzioni assegnate;

- b) valorizzazione dell'infrastruttura e del patrimonio - se ancora essenziale - di proprietà pubblica a fronte degli investimenti effettuati ed eventuale affidamento al mercato per le attività di gestione;
- c) ridefinizione in chiave strategica della missione d'interesse generale affidata alle società che operano in settori altamente specifici;
- d) dismissione in assenza di interesse pubblico superiore ed alla luce del quadro della finanza pubblica provinciale - delle attività riguardanti aree già aperte al mercato ovvero di società che operano anche parzialmente in segmenti contendibili dal mercato;

- nella logica di superare la frammentazione oggettiva e soggettiva del sistema pubblico provinciale, le società di sistema, che sono tenute ad erogare i servizi agli Enti alle condizioni e con le modalità indicate nelle leggi istitutive, si confermano, anche in esito al programma di riorganizzazione societaria, leva fondamentale per la crescita e lo sviluppo del territorio trentino nella sua globale complessità, soprattutto nella misura in cui risulta o venga allargata la base azionaria mediante un congruo coinvolgimento degli enti locali in tali società, ed al fine di porre le società medesime al servizio del sistema della pubblica amministrazione trentina e configurarle, di conseguenza, quali società di sistema;

- giusto l'art. 33, comma 7 bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (introdotto dall'art. 12 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11), la Provincia può alienare agli enti locali, anche a titolo gratuito, azioni o quote delle società da essa costituite o partecipate, mentre i predetti enti possono affidare direttamente lo svolgimento di proprie funzioni e servizi alle società da essi costituite o partecipate, nel rispetto dell'ordinamento comunitario;

- gli artt. 13, comma 2, lettera b), e 33, comma 7 ter, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, hanno previsto la costituzione di un apposito organo per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio, al fine di porre in essere un meccanismo di governance per le società di sistema, grazie al quale, anche in conformità all'ordinamento comunitario, ciascun ente socio possa svolgere nei confronti della società poteri sostanzialmente analoghi a quelli che l'ente medesimo può esercitare nei confronti delle strutture da esso direttamente dipendenti, sicché tali società divengano strumento interno e tecnico degli Enti pubblici medesimi;

- è intenzione delle parti confermare le finalità alla base della precedente convenzione per la governance, sottoscritta in data 20 dicembre 2007, e mantenere le condizioni affinché Trentino Riscossioni S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, sia lo strumento operativo e servente gli Enti pubblici di cui alle premesse in osservanza alla disciplina richiamata;

- ai sensi dell'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e dell'articolo 5 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ogni Amministrazione socia deve poter esercitare sulla Società in house *“un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi qualora essa eserciti una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata”*;

- le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano congiuntamente il controllo su una persona giuridica qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- I. *gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli*

rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti;

II. tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; e

III. la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;

- ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dagli articoli 5 e 192 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, costituente il testo unico delle società a partecipazione pubblica, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su Trentino Riscossioni S.p.A., demandandolo agli organismi denominati assemblea di coordinamento e comitato di indirizzo, secondo le disposizioni a tal proposito dettate dalla presente convenzione, avente natura pubblicistica e basate sulle previsioni dello statuto sociale di cui all'articolo 27 in materia di controllo analogo;

- il comitato di indirizzo ha proceduto a formulare la proposta di nuova convenzione alle Parti della presente convenzione in conformità all'articolo 14;

- a tali fini e, in particolare, allo scopo di assicurare la governance come prescritta dalla disciplina vigente, è necessario sottoscrivere la presente convenzione, sulla quale il Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 8 maggio 2019 ha espresso una valutazione favorevole e che, con la sottoscrizione, viene pienamente condivisa nei contenuti e negli obiettivi;

- sono state esaminate ed accettate le condizioni generali di servizio, che descritte nell'allegato alla presente convenzione, sono da intendersi integralmente richiamate;

Tutto ciò premesso tra:

- Provincia Autonoma Di Trento
- Comune di ..
- ..
- (altri enti pubblici)

si conviene quanto segue:

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Le parti convengono sulla necessità, meglio descritta in premessa, di assicurare al sistema delle autonomie del Trentino (Comuni, Comunità e Provincia, oltre agli altri enti interessati, fra cui la Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol) lo strumento operativo comune al quale i soggetti del sistema possono affidare direttamente lo svolgimento di funzioni e attività nel settore dei servizi di accertamento, di liquidazione, di riscossione spontanea e coattiva delle entrate.
2. Il predetto strumento operativo è costituito da Trentino Riscossioni S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, e di seguito definita Società di sistema, il cui capitale sociale è di proprietà interamente pubblica.
3. Per i fini di cui al comma 1 e per assicurare la condivisione delle strategie e il governo della società di sistema, le parti convengono di esercitare congiuntamente:
 - a) le funzioni di controllo analogo, inerenti poteri speciali di indirizzo, vigilanza e controllo sulla Società di sistema, al fine di assicurare il perseguimento della missione della società, la vocazione non commerciale della medesima e la conformità del servizio prestato all'interesse pubblico degli enti pubblici partecipanti;
 - b) le funzioni di indirizzo spettanti ai soci delle società di sistema ai sensi del Codice Civile e di quanto stabilito nello statuto della Società di sistema e da questa convenzione.
4. Le parti danno atto che resta riservata alla Giunta provinciale la funzione di impartire direttive finalizzate ad assicurare un'organizzazione interna per la gestione coordinata delle partecipazioni societarie. Per l'espletamento di questa funzione si rinvia alle disposizioni organizzative che la Giunta provinciale adotta per tutte le società controllate dalla Provincia, con particolare riferimento all'articolo 79 dello Statuto Speciale di Autonomia per i profili attinenti la programmazione economico-finanziaria. Questa funzione consiste nell'approvazione di linee strategiche orientate ad assicurare:
 - a) le sinergie operative tra le società del Gruppo Provincia;
 - b) la valutazione e l'analisi dei bilanci e la predisposizione del bilancio consolidato;
 - c) lo svolgimento dei compiti propri del capogruppo;
 - d) il coordinamento degli statuti delle società controllate dalla Provincia e del loro sistema di governo;
 - e) il coordinamento dell'attività delle società controllate per un efficace perseguimento degli obiettivi strategici della Provincia.
5. E' altresì demandata alla Giunta provinciale, che vi provvede tenuto conto degli orientamenti espressi dal Comitato di indirizzo, la funzione di impartire alla Società direttive, e di assicurare il monitoraggio per il loro adempimento, in materia di contenimento dei costi di funzionamento, di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa,

nonché di gestione delle partecipazioni indirette attraverso la società, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento vigente.

Art. 2

Azioni

1. Vengono attribuite gratuitamente agli enti locali che già non possiedono azioni della società alla data del 31 dicembre 2018, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, azioni della Società di sistema, per una percentuale pari al 10% del capitale sociale esistente al 31 dicembre 2015 secondo il criterio generale di ripartizione tra gli enti locali di cui al comma 2.
2. La percentuale di partecipazione al capitale sociale da attribuire agli enti locali, ai sensi del comma 1, viene ripartita in via astratta tra tutti gli enti locali della Provincia (comunità o comprensori e comuni) con i seguenti criteri:
 - a) 50 % ai comuni e 50 % alle comunità;
 - b) all'interno delle predette percentuali la ripartizione tra i singoli enti avviene in proporzione agli abitanti di riferimento con arrotondamento.In esito all'applicazione di cui ai punti a) e b) si fa riferimento alla tabella allegata a questa convenzione.
3. La Provincia si fa carico, nell'ambito della propria (quota di) partecipazione, dell'eventuale cessione di azioni ad enti pubblici diversi dagli enti locali, di cui al comma 1.

Art. 3.

Adesioni

1. Al fine di garantire lo sviluppo dello strumento di sistema di cui all'articolo 1 e di perseguire l'obiettivo del massimo coinvolgimento dei soggetti facenti parte del sistema delle autonomie, nel rispetto delle prerogative ordinamentali di ciascun ente, le parti si impegnano a consentire l'adesione alla stessa di tutti i comuni, comunità, altri enti pubblici e comunque soggetti con finalità di interesse pubblico ammessi dallo statuto, che lo richiedano.
2. La cessione gratuita, ancorché effettuata in conformità alla precedente convenzione per la governance, delle azioni prevista dalla legge è condizionata:
 - a) alla sottoscrizione di questa convenzione;
 - b) alla contestuale individuazione delle funzioni e delle attività da affidare alla Società di sistema, che dovranno integrare almeno i livelli minimi di cui al comma successivo.
3. Nel contesto dei complessivi servizi erogati a cura della Società di sistema, l'individuazione delle attività minime di sistema, di cui alla lettera b) del comma 2, dovrà riguardare almeno una delle attività comprese tra quelle di seguito riportate e indicate, per tipologia, all'art. 3 delle allegate condizioni generali di servizio:
 - una o più attività connesse all'accertamento, alla liquidazione e alla riscossione spontanea di almeno un'entrata tributaria e/o patrimoniale, inclusi oneri, interessi e sanzioni;

- una o più attività connesse alla riscossione coattiva di almeno un'entrata tributaria e/o patrimoniale;
 - esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti di almeno una tipologia degli aiuti previsti dalla vigente legislazione provinciale.
4. Le adesioni alla presente convenzione sono perfezionate, nel rispetto dell'ordinamento interno di ciascun ente, mediante sottoscrizione del presente atto. La richiesta di adesione va indirizzata preliminarmente al Presidente del comitato di indirizzo; in caso di riscontro positivo da parte del comitato di indirizzo, l'adesione è perfezionata, nel rispetto dell'ordinamento interno di ciascun ente, con la sottoscrizione unilaterale della convenzione da parte del rappresentante dell'Ente e la conseguente comunicazione al Presidente del comitato di indirizzo. Si prescinde dal parere del comitato di indirizzo per le adesioni alla convenzione dei soci che, anche per avere aderito alla precedente convenzione sottoscritta in data 20 dicembre 2007, hanno ricevuto le azioni gratuitamente dalla Provincia ai sensi di legge oppure che siano già proprietari di azioni alla data del 31 dicembre 2018.
 5. Con l'atto dell'adesione, qualora sia successiva alla prima sottoscrizione, l'ente aderente accetta anche le condizioni generali di servizio, eventualmente già in atto.
 6. Nel caso in cui l'ente aderente receda dalla società, cessa automaticamente dall'essere parte di questa convenzione.

Art. 4.

Funzioni di controllo analogo

1. Le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), inerenti i poteri speciali di indirizzo, vigilanza e controllo sulle attività, consistono:
 - a) nell'attività di indirizzo ex ante, svolta tramite:
 1. l'esame preventivo di piani industriali o strategici della Società di sistema, ovvero l'indicazione alla stessa di obiettivi strategici, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea di coordinamento;
 2. l'approvazione preventiva delle operazioni di competenza dell'Assemblea ovvero del Consiglio di Amministrazione della società, anche quando si tratti di operazioni di competenza dell'Assemblea straordinaria delegate per Statuto al Consiglio di Amministrazione:
 - la formulazione di atti di indirizzo/pareri vincolanti riguardanti aspetti dell'attività che presentano una significativa incidenza sul servizio affidato (strumentale e/o pubblico), con particolare riferimento al modello organizzativo aziendale, all'articolazione della struttura organizzativa e (secondo i termini stabiliti dalle condizioni generali di servizio) ai piani di attività annuali e/o pluriennali;
 - le modalità di svolgimento dell'attività con riferimento al grado di esternalizzazione di processi e attività e alla definizione delle modifiche alle condizioni generali di servizio allegata a questa convenzione o delle nuove condizioni generali ed all'individuazione dei livelli delle prestazioni nei confronti dei soci e - ove previsto - il relativo sistema tariffario (che deve comunque tendere alla copertura dei costi);

- operazioni di trasferimento, investimento, cessione, acquisizione o comunque comportanti la movimentazione o l'impegno di una rilevante entità patrimoniale.

Al fine di poter esercitare le funzioni assegnate ed esprimere il proprio orientamento, l'organismo incaricato del controllo analogo deve ricevere 14 giorni antecedenti la convocazione l'indicazione dell'ordine del giorno, comprensivo dei relativi argomenti e documenti a supporto, delle adunanze e di tutti gli Organi sociali e può avanzare la richiesta di inserimento di ulteriori punti nell'ordine del giorno;

b) nell'attività di vigilanza sulla Società di sistema, svolta dal comitato di indirizzo, assumendo informazioni mediante:

1. l'acquisizione dalla società di relazioni, specificate dal successivo articolo 11, sulle attività svolte di maggior rilievo;
2. l'esercizio di un potere ispettivo e/o di interrogazione sui documenti e atti societari riconosciuto a ciascuno dei membri dell'organismo incaricato, con particolare riferimento agli aspetti della gestione che attengono allo svolgimento del servizio affidato (strumentale /o pubblico) ed alle condizioni di esercizio dell'attività in house;
3. comunicazione periodica delle informazioni attinenti il contenzioso giudiziale e stragiudiziale, le modifiche dei contratti di lavoro aziendali;
4. la ricognizione periodica dei dati relativi al conferimento di incarichi esterni per importi rilevanti, pubblicati ai sensi della disciplina sulla trasparenza; sulla base delle informazioni così assunte il comitato di indirizzo ha il potere di inibire o interrompere qualsiasi attività prevista o corrente della società;

c) nell'attività di controllo ex post sulla Società di sistema, svolta mediante la verifica ad opera del Comitato di indirizzo - di qualsiasi attività di particolare rilevanza sociale e, nella specie:

1. la valutazione delle prestazioni fornite e degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli attribuiti o, in alternativa, previsti dal budget di esercizio e dai piani previsionali;
2. l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio della società;
3. la verifica della conformità dell'attività svolta dalla società ai requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio in house providing e alle finalità del servizio pubblico.

Art. 5.

Funzioni di indirizzo nei confronti della Società

1. Le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), consistono:
 - a) nell'individuazione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, fatte salve le designazioni di competenza del consiglio provinciale;
 - b) nell'approvazione di piani industriali o strategici della Società di sistema, ovvero nell'indicazione alla stessa di obiettivi strategici, sulla base dell'esame svolto dal comitato di indirizzo;

c) nella definizione di eventuali orientamenti comuni da assumere in sede di assemblea.

Art. 6.

Assemblea di coordinamento

1. E' costituita un'assemblea di coordinamento composta da un rappresentante per ciascun ente socio che sia Parte della convenzione.
2. L'assemblea di coordinamento rappresenta la sede nella quale si svolge la consultazione tra i soci pubblici circa le scelte strategiche e le politiche inerenti il servizio affidato alla Società di sistema.
3. L'assemblea di coordinamento provvede:
 - a) a nominare con cadenza triennale i componenti di cui alla lettera b), secondo comma dell'art. 7 con le modalità ivi indicate; i componenti del comitato rimangono comunque in carica fino alla nomina dei nuovi componenti. In qualsiasi momento l'assemblea medesima può dichiarare la decadenza/revoca del comitato di indirizzo ovvero di singoli componenti dello stesso che non siano membri di diritto;
 - b) ad approvare unitamente alla nomina di cui alla lettera a) un documento contenente le linee guida per il comitato di indirizzo;
 - c) ad approvare i piani industriali o strategici della Società di sistema ovvero indicare alla stessa gli obiettivi strategici, esaminati preventivamente dal comitato di indirizzo.
4. Le predette decisioni sono assunte con l'approvazione del rappresentante della Provincia e della maggioranza degli altri enti soci.

Art. 7.

Comitato di indirizzo

1. E' costituito un comitato di indirizzo cui sono attribuite le funzioni di cui agli articoli 4 e 5.
2. Fanno parte del comitato di indirizzo:
 - a) il Presidente della Provincia o un suo delegato, nonché due componenti designati dalla Giunta provinciale;
 - b) il Presidente in carica del Consiglio delle autonomie locali o un suo delegato, nonché due componenti designati dai rappresentanti delle autonomie nell'assemblea di coordinamento di cui all'articolo 6.
3. Tutti i componenti delegati o designati di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono individuati tra persone in possesso di requisiti di esperienza e competenza adeguati al ruolo e alla responsabilità da assumere.
4. Il comitato di indirizzo assume le deliberazioni di propria competenza di cui all'articolo 4 con intesa tra la maggioranza dei componenti di cui alla lettera a) e quella dei componenti di cui alla lettera b) del comma 2. In caso di mancata intesa, ove l'oggetto della decisione

riguardi prevalentemente l'attività svolta in favore della Provincia, prevale comunque l'orientamento espresso dalla maggioranza dei rappresentanti provinciali. In caso contrario prevale l'orientamento espresso dalla maggioranza dei rappresentanti degli altri enti. Il comitato di indirizzo può comunque assumere orientamenti volti a definire le modalità applicative del presente comma. Qualora la decisione da adottare riguardi specificamente e direttamente la "frazione di servizio" di un Ente Socio, vale a dire il servizio che si svolge nel territorio di sua competenza, occorre acquisire anche il voto favorevole del componente del Comitato di indirizzo rappresentante o delegato dell'Ente Socio interessato.

5. Il comitato di indirizzo assume le deliberazioni di propria competenza di cui all'articolo 5 attraverso la ricerca di un'intesa tra le componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2. A tal fine i rappresentanti della Provincia sono obbligati a promuovere l'intesa in tempi compatibili con i termini previsti per l'assunzione della decisione fissando il termine finale per la conclusione dell'intesa stessa. Ove l'intesa non sia raggiunta entro tale termine, il comitato di indirizzo delibera attribuendo alla decisione della maggioranza di ciascuna componente un peso corrispondente alla partecipazione societaria della Provincia ovvero, rispettivamente, degli altri enti.

Art. 8.

Norme per il funzionamento dell'assemblea di coordinamento e del comitato di indirizzo

1. Presidente dell'assemblea di coordinamento è il presidente del comitato di indirizzo. Presiede il comitato di indirizzo, a turno annuale, il presidente del Consiglio delle autonomie e il Presidente della Provincia o loro delegati.
2. Il presidente dell'assemblea di coordinamento provvede alla convocazione, anche su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci, e alla fissazione dell'ordine del giorno dell'assemblea stessa. Il presidente del comitato di indirizzo provvede alla convocazione, anche su richiesta motivata di ciascun ente socio, e alla fissazione dell'ordine del giorno del comitato medesimo.
3. L'assemblea di coordinamento e il comitato di indirizzo deliberano validamente con la presenza di almeno un componente in rappresentanza della Provincia e uno in rappresentanza delle autonomie locali.
4. Nessun compenso o rimborso sarà riconosciuto per la partecipazione all'assemblea di coordinamento e al comitato di indirizzo. Non sono pregiudicati i diritti riconosciuti dall'ordinamento interno di ciascun ente partecipante.
5. Il supporto tecnico ai lavori dell'assemblea di coordinamento e del comitato di indirizzo è assicurato dalle strutture tecniche provinciali e del consiglio delle autonomie locali nonché da eventuali risorse messe a disposizione dagli altri enti convenzionati. Salvo diverso accordo tra le parti, le spese per il supporto tecnico rimangono in capo all'ente che le ha sostenute.
6. Ove occorra, ciascun organo può approvare ulteriori disposizioni per il proprio funzionamento.

Art. 9.

Disposizioni particolari per la componente societaria autonomie locali

1. Le parti concordano con l'obiettivo di rendere il più efficace e mirato possibile il servizio reso dalla Società di sistema in favore degli enti locali, anche al fine di perseguire un sempre maggior coinvolgimento degli stessi nell'utilizzo di tale strumento.
2. Per i fini del comma 1 le parti si impegnano, nell'ambito delle funzioni di cui agli articoli 4 e 5:
 - a) a garantire alle autonomie locali un rappresentante nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, designati dalla componente delle autonomie del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 7;
 - b) a promuovere azioni volte al conferimento al predetto rappresentante del compito di curare il rapporto con gli enti;
 - c) a promuovere idonee modalità di raccordo, pure ai fini rappresentativi, con gli enti diversi dalla Provincia anche mediante misure di carattere organizzativo.
3. Fermo restando l'obbligo di osservare le decisioni raggiunte nelle sedi previste dalla presente convenzione, qualora sia opportuno partecipare all'assemblea della Società, le parti, diverse dalla Provincia, si impegnano ad incaricare un socio quale portavoce comune in assemblea per esprimere in detta sede gli orientamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della presente convenzione.

Art. 10.

Consiglio di amministrazione della Società di sistema

1. I soci si impegnano a far sì che i membri del Consiglio di Amministrazione siano scelti fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale o professionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia, con particolare riguardo alla normativa in materia di parità di genere, indipendenza e alle prescrizioni concernenti la nomina nelle società partecipate dagli Enti pubblici.
2. Con l'adesione alla presente Convenzione, gli Enti Soci si impegnano a far sì che il Consiglio di Amministrazione eserciti i suoi poteri in conformità a quanto stabilito nella presente convenzione.
3. I singoli componenti del Consiglio di amministrazione rappresentano tutte le amministrazioni aggiudicatrici socie.

Art. 11.

Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto

1. Ai fini del tempestivo esercizio del potere di controllo analogo, il comitato di indirizzo riceve da parte degli organi sociali, ognuno secondo la propria competenza, la seguente documentazione:
 - a) entro il 30 settembre dell'esercizio in corso, anche in unico atto:
 - la relazione semestrale sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;
 - la relazione sullo stato di attuazione delle linee strategiche e della organizzazione dei servizi e delle attività della società;
 - la relazione sui fatti rilevanti che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della società;
 - b) entro il 31 dicembre di ogni anno:
 - la relazione semestrale sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 settembre dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;
 - budget di previsione redatti sulla base degli obiettivi/indirizzi/esigenze definiti dai Soci, con le indicazioni di natura economica, patrimoniale e finanziaria per l'anno successivo;
 - c) almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea di approvazione:
 - il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, fatto salvo l'obbligo di inviare tempestivamente la relazione dell'organo di controllo, appena adottata.
2. Per il compiuto svolgimento di tutte le attività di controllo analogo di cui all'articolo 4, gli organi societari sono tenuti a predisporre, secondo le indicazioni del comitato di indirizzo, tutta la documentazione necessaria (fra cui, in via non esaustiva: relazioni, modelli contabili, budget, reporting) ed a trasmetterla nei tempi dallo stesso indicati.

Art. 12.

Diritti dei soci

1. Il comitato di indirizzo deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci partecipanti in Trentino Riscossioni S.p.A., a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.
2. Ciascun Socio, per il tramite del proprio rappresentante componente in seno al comitato di indirizzo, sottopone al medesimo le proposte e problematiche attinenti la Società.
3. In ogni caso, ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società di sistema tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi e le attività gestiti nel territorio di competenza. Qualora invece i soci richiedano informazione e documenti concernenti l'attività della società nel suo complesso, la relativa richiesta è inoltrata al Consiglio di Amministrazione tramite il comitato di indirizzo. Il relativo riscontro è fornito dal Comitato di indirizzo o direttamente dalla società.

4. I componenti del comitato di indirizzo sono referenti nei confronti dei Soci che li hanno nominati, ciascuno dei quali può chiederne l'audizione.
5. Le attività previste in capo al comitato di indirizzo, debbono intendersi aggiuntive ai poteri in capo ai soci derivanti, ai sensi del Codice Civile, dal possesso delle quote societarie.

Art. 13.

Disposizioni transitorie

1. La presente convenzione, sostituendosi a quella sottoscritta in data 20 dicembre 2007, produce effetto dopo che sarà intervenuta l'approvazione da parte della Provincia e da un numero pari al 20% (ventipercanto) degli altri enti aderenti alla presente convenzione e, ove il loro numero complessivo non superi n. 50 (cinquanta) unità, comunque da almeno n. 10 (dieci) unità e, ove siano meno di n. 10 (dieci), da tutte le parti.
2. Per il primo anno a decorrere dalla data di efficacia, coincidente con il giorno _____, di questa convenzione il comitato di indirizzo di cui all'articolo 7 è composto dal Presidente della Provincia e dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali, o loro delegati.
3. Per la nomina del comitato di indirizzo alla scadenza del periodo di cui al comma 1, l'assemblea di coordinamento, di cui all'articolo 6, è convocata entro il trentesimo giorno antecedente alla medesima scadenza. A tale assemblea partecipano tutti gli enti soci che hanno sottoscritto la convenzione entro la medesima data.
4. In sede di prima applicazione di questa convenzione i titolari degli organi societari in carica alla data di efficacia della convenzione medesima, coincidente con il giorno _____, rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza.
5. Le linee guida previste dall'articolo 6, comma 2, lettera b) sono approvate entro sei mesi dalla data di efficacia, coincidente con il giorno _____, di questa convenzione.

Art. 14.

Durata e modifica della convenzione

1. La presente convenzione ha durata a tempo indeterminato.
2. Le modifiche di questa convenzione sono apportate con l'intesa tra tutte le Parti della stessa, fatte salve le modifiche che dovessero risultare necessarie per garantire l'attuale funzionalità delle Società di sistema al fine di osservare la disciplina successivamente intervenuta o mutati orientamenti giurisprudenziali. In tal caso, al fine di semplificare le attività, il comitato di indirizzo procederà a formulare la proposta alle Parti della presente convenzione. Rimanendo salvo il diritto di recedere dalla convenzione sottoscritta, la convenzione modificata sostituirà la precedente dopo che sarà intervenuta l'approvazione da parte della Provincia e da un numero pari al 20% (ventipercanto) degli altri enti aderenti alla presente convenzione e, ove il loro numero complessivo non superi n. 50 (cinquanta) unità, comunque da almeno n. 10 (dieci) unità e, ove siano meno di n. 10 (dieci), da tutte le parti.